

7
- TRIBUNALE DI MODENA - 05-02-2020 - RG n. 3648/2019
- ORDINANZA - EST. DOTT. DI PASQUALE -
- SEPARAZIONE DEI CONIUGI - PROVVEDIMENTI TEMPORANEI
ED URGENTI -
- INCONTRI DI CIASCUN
GENITORE CON LA PROLE -
- REGOLAMENTAZIONE TRIBUNALE DI MODENA



Sezione Prima Civile

N. R.G. 2019/3648

ORDINANZA PRESIDENZIALE

ai sensi dell'art. 708, comma terzo, cod. proc. civ

Il Presidente,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28/01/2020

nella causa civile iscritta al N.R.G. 3648 /2019

promossa da

(Avvocato MAGNANI ALESSANDRA)

contro

Avvocato FIORINI FABRIZIO e BOVA ANNALISA)

avente ad oggetto: Separazione giudiziale

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione alla moglie :

l'affidamento esclusivo delle due figlie minorenni (nata il) e
(nata il), con previsione a carico della madre di un contributo da
determinare per il loro mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie.

La convenuta si è costituita chiedendo l'addebito della separazione al marito; l'affidamento
condiviso delle bambine e la previsione a carico del padre di un contributo di € 500,00 (250
ciascuna) per il loro mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, vanno autorizzati i coniugi a vivere
separati con l'obbligo del reciproco rispetto.

Si devono assumere i provvedimenti temporanei ed urgenti.

La situazione è complessa perché i coniugi sono separati di fatto dalla fine del 2017 e nel giugno
2018 la madre si è allontanata da , dove viveva la famiglia, portando con sé la figlia più
piccola e trasferendosi ad Il padre è rimasto a con l'altra figlia :

In fase presidenziale è stato chiesto l'intervento dei Servizi sociali di Modena e che hanno
riferito sulla situazione attuale (relazioni rispettivamente del 5/12/2019 e del 15/1/2020).



Di fatto da giugno 2018 i genitori vivono separati, non riescono ad incontrare la figlia che sta con l'altro genitore e le sorelle non si sono più viste.

I due Servizi sociali su mandato del Tribunale si sono attivati e stanno fattivamente collaborando per regolamentare gli incontri tra le bambine e l'altro genitore non convivente nonché tra le sorelle, ma l'attività è difficile per il conflitto tra i genitori, la distanza tra i luoghi di residenza e la scarsa collaborazione del padre.

Allo stato, a chiusura della fase presidenziale, sulla base degli elementi acquisiti, non può che essere formalizzata, in via provvisoria ed urgente, la situazione di fatto esistente e confermato il mandato affidato ai due Servizi sociali.

I genitori, che lavorano entrambi, provvederanno, in via provvisoria, al mantenimento diretto della figlia con ciascuno convivente.

P.Q.M.

assume i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:

- Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.

- Preso atto che la figlia minore (nata il) vive a con il padre e l'altra figlia minore (nata il) vive ad con la madre conferma l'incarico ai Servizi sociali di e di che dovranno collaborare tra loro, di regolamentare in via provvisoria gli incontri di ciascun genitore con la figlia che vive con l'altro genitore, eventualmente in forma protetta o semi-protetta, nonché gli incontri tra le sorelle, con relazioni di aggiornamento da trasmettere al giudice istruttore dott. U. Castagnini entro il 31 marzo 2020.

La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo.

Provvedendo ai sensi dell'art. 709 c.p.c.

NOMINA

Giudice Istruttore il dott. UMBERTO CASTAGNINI ;

FISSA

l'udienza di comparizione e trattazione in data 8 APRILE 2020 ad ore 9,00;

ASSEGNA A PARTE RICORRENTE

termine sino a 20 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito in Cancelleria di memoria integrativa con i contenuti di cui all'art. 163, comma 3, nn. 2, 3, 4, 5 e 6, c.p.c.;

ASSEGNA A PARTE CONVENUTA



termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167, comma 1 e 2, c.p.c. e per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, avvertendola che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che oltre quel termine non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, al P.M. in sede ed ai Servizi sociali di Modena e di Arese.

Modena, 05/02/2020.

Il Presidente
dott. Riccardo Di Pasquale

